

REGIONE LOMBARDIA

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA IN ORDINE AL
POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

(art. 77 d.lgs. 50/2016)

Oggetto: Geca 5/2021 PROCEDURA PER PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA A MEZZO DELLE AGENZIE STAMPA A FAVORE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SUDDIVISO IN 5 LOTTI.

Il/La sottoscritto/a PAOLO GUIDO BASSI, nato/a
MILANO il 7-11-1977, residente nel Comune di
MILANO Provincia MI Via
NEGROLI nella sua qualità di
DIRIGENTE del Consiglio Regionale della Lombardia, con
espreso riferimento alla procedura di cui all'oggetto, consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti pubblici

D I C H I A R A
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

in conformità a quanto disposto dall'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016:

- a) di non avere svolto né di svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- b) di non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore presso la Giunta Regionale della Lombardia nel biennio antecedente all'indizione della procedura in oggetto;
- c) di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, in qualità di membro di commissioni di gara;
- d) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 c.p.c. per quanto a propria conoscenza;
- e) di non aver subito condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per reati previsti nel Capo I, del Titolo II, del Libro secondo, del codice penale;
- f) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse come disciplinate dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.


E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni modifica successivamente intercorsa.

Milano, li

23/6/2021

Firma del dichiarante



Codice di procedura civile

Art. 51.

(Astensione del giudice)

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Codice Penale

TITOLO II - DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Art. 314. Peculato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 315. Malversazione a danno di privati. (1)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per

altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317. Concussione. (1)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 317-bis. Pene accessorie.

La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. (1)

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis. Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. (1)

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. h), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. g), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321. Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322-ter. Confisca.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Art. 322-quater. Riparazione pecuniaria (1)

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 323. Abuso di ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero

arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 323-bis. Circostanze attenuanti (2)

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i), lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. i), lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 324. Interesse privato in atti di ufficio. (1)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 327. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.

Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Medico obiettore di coscienza deve comunque assistere paziente dopo l'aborto, Cass. Penale, sez. VI, sentenza 2 aprile 2013, n. 14979.

Art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 330. Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 11 della Legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 332. Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

Art. 333. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 11 della Legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Art. 335-bis. Disposizioni patrimoniali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

Capo III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 357. Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) *i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;*
2) *i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.*

Art. 360. Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.



Regione Lombardia

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E GESTIONE APPALTI**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'istruzione del procedimento di nomina della commissione giudicatrice nell'ambito della procedura di aggiudicazione indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/ 2016.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia n.1 – 20124 Milano

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati illimitatamente, conformemente alle previsioni del "Titolario di classificazione e massimario di scarto" della Giunta Regionale della Lombardia approvato con DGR 4568/2015, per i dati attinenti allo stato giuridico e vicende del rapporto di lavoro.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.
Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica presidenza@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo con sede in Piazza Città di Lombardia n.1 – 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Bilancio e Finanza. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	PAOLO GUIDO BASSI
Indirizzo	VIA NEGROLI 23, 20133 MILANO
Telefono	3355341357
Fax	
E-mail	paologuidobassi@gmail.com
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	7 NOVEMBRE 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiego• Principali mansioni e responsabilità | <p>MAGGIO 2019
Consiglio regionale della Lombardia – Palazzo Pirelli, via Filzi 22 Milano</p> <p>Struttura Stampa
Vice-Direttore Vicario
Supplenza del direttore , attività giornalistica, redazione di comunicati, rapporti i media nazionali e locali, rassegna stampa.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiego• Principali mansioni e responsabilità | <p>APRILE 2019 – MAGGIO 2019
Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia 1</p> <p>Agenzia di Stampa e di Informazione Lombardia Notizie
Giornalista Specializzato
Attività giornalistica, redazione di comunicati e lanci d'agenzia, rapporti i media nazionali e locali, rassegna stampa.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiego• Principali mansioni e responsabilità | <p>MARZO 2016 – APRILE 2018
Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia 1</p> <p>Agenzia di Stampa e di Informazione Lombardia Notizie
Giornalista – Vice-Capo Redattore
Supplenza del direttore nella gestione dell'agenzia (in quanto figura apicale più alta), attività giornalistica, redazione di comunicati e lanci d'agenzia, rapporti i media nazionali e locali, rassegna stampa, gestione canali social del Presidente della Regione, comunicazione istituzionale del Presidente della Regione.</p> |

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>APRILE 2013 – MARZO 2016 Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia 1</p> <p>Agenzia di Stampa e di Informazione Lombardia Notizie Giornalista – Redattore Ordinario</p> <p>Attività giornalistica, redazione di comunicati e lanci d'agenzia, rapporti i media nazionali e locali, rassegna stampa, gestione canali social del Presidente della Regione, comunicazione istituzionale del Presidente della Regione.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>LUGLIO 2005 – GIUGNO 2007 Alta Brianza società cooperativa giornalistica</p> <p>Il Federalismo – Settimanale di informazione Giornalista – collaboratore fisso</p> <p>Redazione di articoli e servizi giornalistici in materia economica, politica e sociale, soprattutto inerenti l'ambito del Parlamento nazionale, delle Regioni e dei Comuni.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>AGOSTO 2001 – APRILE 2013 Editoriale Nord Scarl</p> <p>La Padania - Quotidiano d'informazione nazionale Giornalista Redattore ordinario</p> <p>Redazione di articoli e servizi giornalistici in materia economica, politica e sociale, soprattutto inerenti l'ambito del Parlamento nazionale, delle Regioni e dei Comuni.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>GIUGNO 1999 – LUGLIO 2001 Editoriale Nord Scarl</p> <p>La Padania - Quotidiano d'informazione nazionale Collaboratore</p> <p>Redazione di articoli e servizi giornalistici cronaca politica e amministrativa locale, soprattutto inerenti le attività del Consiglio comunale di Milano, della Provincia di Milano e della Regione Lombardia.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Giugno 2008 – novembre 2011 Rpl – Milano</p> <p>Radio a diffusione nazionale in onde Fm Collaboratore saltuario a titolo gratuito</p> <p>Curatore della trasmissione 'Sulla notizia' dedicata a tematiche politiche, sociali, di cronaca e di costume.</p>

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita 	<p>2015 – 2018 Università Pegaso</p> <p>Scienze della Formazione e dell'educazione - Tesi di Laurea "La democratizzazione del sapere: la sfida dei Mooc" – Votazione 100/110 Dottore</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	2015 (data di conseguimento 28-12-2015)
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 	Campus Academy
<ul style="list-style-type: none"> • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 	European Informatics Passport
<ul style="list-style-type: none"> • Qualifica conseguita 	EIPASS 7 modules
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	2003
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 	Ordine Nazione dei Giornalisti
<ul style="list-style-type: none"> • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 	Esame di Stato sostenuto in Roma il 30 Luglio 2003 – Votazione 50/60
<ul style="list-style-type: none"> • Qualifica conseguita 	Giornalista Professionista
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	1999 – 2001
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 	Ordine Nazionale dei Giornalisti
<ul style="list-style-type: none"> • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 	Presentazione documentazione stabilita per il riconoscimento
<ul style="list-style-type: none"> • Qualifica conseguita 	Giornalista Pubblicista
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) 	1993 – 1997
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 	Istituto Tecnico Economico Leonardo Da Vinci
<ul style="list-style-type: none"> • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 	Ragioneria – Votazione 50/60
<ul style="list-style-type: none"> • Qualifica conseguita 	Diploma di Ragioniere e Perito commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONA

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime competenze comunicative acquisite durante l'attività professionale di giornalista, in ambito istituzionale e sociale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Buona capacità di lavorare in team, anche in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse con modalità differenti, anche in situazioni di stress, legate soprattutto ai tempi strettissimi delle comunicazioni istituzionali e al fatto di svolgere una pluralità di mansioni, anche tra loro differenti e svolte spesso simultaneamente.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona padronanza degli strumenti informatici, dei social network e dei principali supporti applicati al mondo dell'informazione. Buona conoscenza degli strumenti e applicativi Microsoft Office, in particolar modo Word e Outlook Express. Eccellente capacità nell'utilizzo di motori di ricerca e navigazione Internet.

CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

27/10/2014 - Il futuro della professione giornalistica negli uffici stampa: i social media e i nuovi strumenti di comunicazione

Ente organizzatore: ordine dei giornalisti

11/08/2014 - Formazione professionale continua – Corso di Deontologia

Ente organizzatore: ordine dei giornalisti

19/08/2015 - Fondamenti di giornalismo digitale

Ente organizzatore: ordine dei giornalisti

27/10/2016 - L'unione europea: istruzioni per l'uso

Ente organizzatore: Unione Europea, ufficio di rappresentanza in Italia e OdG – crediti: 10

16/04/2016 - Nuovi giornalismo: autoimprenditorialità e opportunità di lavoro per disoccupati

Ente organizzatore: Ordine dei giornalisti

27/10/2016 - Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media

31/10/2016 - Economia e fondi UE: un mondo da scoprire

Ente organizzatore: Unione Europea, ufficio di rappresentanza in Italia e OdG

31/10/2016 - Formazione professionale continua – La nuova Deontologia

Ente organizzatore: Ordine dei giornalisti

08/08/2017 - Raccontare i fenomeni migratori. L'agenda europea: fatti, prospettive e falsi miti

Ente organizzatore: Unione Europea

08/08/2017 - Le disuguaglianze di salute e le ricadute comunicative verso i cittadini

Ente Organizzatore: Zadig Giornalismo Scientifico

07/02/2019 – Un mondo di bufale: pericolo sottostimato per democrazia e giornalismo

Ente Organizzatore: Ordine dei giornalisti

11/02/2019 – Il Piano Junker

Ente Organizzatore: Unione Europea

12/02/2019 – Strumenti di verifica e contrasto alle fake news

Ente Organizzatore: Ordine dei giornalisti

**ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI**

Dal 1999 a oggi, assunzione di diverse cariche amministrative nel Comune di Milano. Attualmente Presidente del Municipio 4 (dal giugno 2016 a oggi). Consigliere di Zona 4 dal 1999 al giugno 2016. Dal 2001 al 2006 Presidente della commissione Sicurezza, Eventi e Promozione del Territorio. Dal 2006 al 2011 Presidente della commissione Sport, Giovani, Tempo libero.

PATENTE O PATENTI

A1 e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Iscritto e attivista di associazioni culturali e filantropiche.
- Insignito di due benemeritenze ecumeniche della Chiesa ortodossa russa di San Nicola.
- Detentore di porto d'armi rilasciato dalla Questura di Milano.
- Già socio del circolo ufficiali di Milano-Palazzo Cusani.
- Già socio dell'Associazione nazionale Carabinieri.
- Socio onorario del Kywanis International.
- Socio onorario dell'associazione nazionale Combattenti e reduci-sezione di Milano e Lodi.
- Socio onorario dell'associazione lombarda amici della Città di Vizzini.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

